



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2*

Prot. n. 18401

06.11.2023

del 20 settembre 2023

Oggetto: Funzioni di Commissario ad acta - liquidazione onorario difensori- Richiesta di parere.

Assessorato del Territorio e
dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Rif. nota 13931 del 4.9.20235

Il relazione a quanto richiesto con la nota in epigrafe si ricorda che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali e non ad esprimersi in ordine alla legittimità, o correttezza, di singoli provvedimenti amministrativi riconducibili alla esclusiva competenza dei dirigenti degli uffici, ne quantomeno, ad emettere direttive per superare eventuali errori di interpretazione di norme dello Regionali o dello Stato.

A ogni buon conto rilevato che la questione in argomento merita una dovuta attenzione si ritiene di esprimere le seguenti considerazioni.

Preliminarmente, si deve rilevare, come la materia non trova nell'ordinamento regionale una adeguata regolamentazione, se non il Decreto dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica n.40 dell' 8 giugno 2012 che disciplina i compensi spettanti ai Commissari ad acta insediatis presso gli enti locali ed il rimborso spese effettivamente sostenute. Provvedimento che chiaramente pone in capo ai comuni commissariati il pagamento delle indennità dei Commissari ad acta ed il rimborso delle spese da essi sostenute.

Errato risulta comunque il riferimento del procuratore del funzionario interessato ai contratti collettivi di lavoro del comparto delle regioni e degli enti locali (dirigenza e comparto non dirigenziale) in quanto gli stessi non trovano applicazione ai dipendenti della regione siciliana.

Infatti il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della Legge regionale 15 maggio 2000, n.16, per il triennio giuridico ed economico 2016-2018, all'art.100 (patrocinio legale), comma 1, espressamente prevede che:

L'Amministrazione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico... ogni onere di difesa sin dell'apertura del procedimento... .

Detto questo è indubbio che anche nei confronti della Regione siciliana trovi applicazione l'art.18 del, comma 1, del Decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito con modifiche dalla Legge 23 maggio 1997, n.119, che recita *“Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in*



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato... ”. Mentre di nessuno aiuto è la lettura delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ne tantomeno il Testo coordinato delle leggi relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n.20 del 9 maggio 2000, parte prima, supplemento ordinario.

La giurisprudenza della Corte di Conti (cfr. Sezione di controllo per la Regione Lombardia, parere n.86/2012), secondo un orientamento consolidatosi nel corso del tempo, ha stabilito che “*le conseguenze economiche dei comportamenti adottati da chi agisce per curare un interesse altrui devono essere poste a carico del titolare dell'interesse*”. Ed anche il Ministero dell'interno esprimendosi in una serie di pareri riguardanti il rimborso delle spese legali sostenute dai commissari dallo stesso nominati presso i Comuni, si espresso nel senso di considerare gli atti posti in essere dai commissari non direttamente connessi al rapporto di pubblico impiego, equiparando gli atti da questi posti in essere a quelli posti in essere da un amministratore comunale, ed escludendo pertanto un nesso diretto tra l'essere un funzionario pubblico che agisce per conto dell'Amministrazione che lo nomina e l'agire per conto dell'ente commissariato.

Pertanto risultano condivisibili le considerazioni espresse nella richiesta di parere, circa il fatto che il funzionario nominato commissario ad acta presso un Comune non è deputato a compiere atti connessi all'adempimento dei propri compiti di ufficio relativi al proprio datore di lavoro pubblico, avendo lo stesso commissario il compito di sostituire l'ente inadempiente nelle funzioni proprie dello stesso. Di conseguenza l'ente commissariato deve provvedere a liquidare indennità e spese per l'attività svolta dal commissario.

Nelle considerazioni sopra esposte l'avviso dello scrivente ufficio.

Si rappresenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Il Funzionario
F.to Pontillo

Il Dirigente
F.to Guida

L'Avvocato Generale
F.to Bologna